



Comune di Padova

Settore Mobilità

Ordinanza n. 2024/62/0721 del 01/07/2024

Oggetto: CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DEL PONTE SILVIO OMIZZOLO E DI UN TRATTO DI VIA GIAMBATTISTA MORGAGNI E PROVVEDIMENTI CORRELATI.

IL CAPO SETTORE AD INTERIM Settore Mobilità

CONSIDERATO che:

- la ditta Consorzio Stabile Europeo, con sede legale a San Martino Buon Albergo (VR) in viale Del Lavoro, 43, nell'ambito dell'appalto integrato per la realizzazione della nuova linea tranviaria SIR 3 deve procedere con la realizzazione delle vie guidate sul ponte Silvio Omizzolo;
- l'esecuzione di tali lavori e l'allestimento del relativo cantiere stradale sono incompatibili con una circolazione stradale regolare e sicura nel suddetto ponte;

VISTA la richiesta della sopraccitata ditta, corredata di planimetria con evidenziata l'area di cantiere, pervenuta in data 25/06/2024 con prot. n. 339223 e la successiva integrazione in data 28/06/2024, prot. n. 345530, per l'adozione del presente provvedimento;

VISTO il parere favorevole, per gli aspetti di specifica competenza connessi alla viabilità, espresso dal Settore Polizia Locale – Squadra Mobilità e Traffico in data 28/06/2024;

DATO ATTO che APS Holding S.p.A., in qualità di soggetto attuatore e stazione appaltante per la realizzazione della nuova linea tranviaria ha confermato con nota in data 1/07/2024, prot. n. 348398, l'intervento come da programmazione dei lavori;

VISTI:

- l'art. 4 del D.Lgs. 165/01, e l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, Testo Unico delle leggi degli Enti Locali, che conferiscono le competenze del provvedimento al Dirigente Competente;
- l'art. 64 dello Statuto del Comune di Padova;
- gli artt. 5, 6, 7, 21 e 26 del Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30/04/1992, n. 285;

ORDINA

1. la chiusura temporanea al traffico veicolare di ponte Silvio Omizzolo e del tratto di via Giambattista Morgagni compreso tra largo E. Meneghetti ed il ponte medesimo, da lunedì 1/07/2024 a domenica 15/09/2024, termine tassativo legato alla riapertura dell'anno scolastico;
2. l'istituzione dell'obbligo di svolta a sinistra per i veicoli percorrenti largo Egidio Meneghetti, provenienti da via L. Loredan, giunti all'incrocio con via G. Jappelli, per il medesimo periodo;
3. l'istituzione dell'obbligo di dare la precedenza per i veicoli percorrenti largo Egidio Meneghetti, provenienti da via L. Loredan, giunti all'incrocio con via G. Jappelli, per il medesimo periodo;
4. l'istituzione dell'obbligo di svolta a destra per i veicoli percorrenti via Altinate, giunti all'incrocio con via San Mattia, per il medesimo periodo;

5. l'istituzione temporanea del divieto di sosta permanente con rimozione coatta dei veicoli in largo Egidio Meneghetti, tratto compreso tra via G. Morgagni e la sezione stradale posta a 30,00 m dall'incrocio, lato civici dispari, per il medesimo periodo;
6. l'istituzione temporanea di una corsia riservata ai veicoli di trasporto pubblico in via Fistomba, tratto compreso tra il numero civico 6 e piazzale Della Stanga, con questa direzione di marcia, per il medesimo periodo
7. la sospensione delle eventuali ordinanze, o perti di esse, in contrasto con il presente provvedimento, per il medesimo periodo;
8. il rispetto di tale norma a tutti gli utenti della strada;
9. alla ditta Consorzio Stabile Europeo, di portare a conoscenza del pubblico la presente ordinanza a propria cura e spese, nonché con l'installazione, e la rimozione al termine dei lavori, della segnaletica temporanea di preavviso e deviazione necessaria a fornire un chiaro ed inequivocabile messaggio all'utente della strada secondo le disposizioni impartite dal Settore Polizia Locale ed in conformità alle modalità previste dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. - artt. dal 30 al 43 - approvato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e del D.M. 10/07/2002.

E' incaricato della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S., e chiunque sia tenuto ad osservarla e farla osservare.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. del Veneto.

A norma dell'art. 8 della stessa Legge 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Dirigente Capo Settore Mobilità.

Penalità a carico dei trasgressori a termini di legge.

01/07/2024

Il Capo Settore ad interim
Matteo Banfi

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa